



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO
DI N. 2 PORTATILI PER SCOPIA-DA DESTINARE ALL'U.O. DI CHIRURGIA
GENERALE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI PIACENZA**

SCHEMA DI CONTRATTO

**N _____ REPERTORIO U.O. ACQUISIZIONE BENI E
SERVIZI**

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN
NOLEGGIO DI N. 2 PORTATILI PER SCOPIA DA DESTINARE
ALL'U.O. DI CHIRURGIA GENERALE DELLO STABILIMENTO
OSPEDALIERO DI PIACENZA**

TRA

L'Azienda di Unità Sanitaria Locale di Piacenza, C.F. 91002500337, legalmente rappresentata dalla Dr.ssa Francesca Amelia Di Pompo, nata a _____ il _____ nella sua qualità di Direttore F.F. dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, giusto incarico conferito con deliberazione del Direttore Generale n. 287 del 15/07/2021, a tutti gli effetti domiciliata per la carica presso la Sede Aziendale e legittimata a stipulare in nome e per conto dell'Azienda, in virtù di delega conferita dal Direttore Generale con Deliberazioni n. 247 del 24/05/2023 di seguito nel presente atto denominata semplicemente «Azienda sanitaria»

E

_____ con sede legale in _____ alla Via _____ n. _____, C.F. _____ P. IVA _____, N. REA _____ legalmente rappresentato da _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____ e

rappresentante dell'Impresa, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Fornitore»;

PREMESSO CHE

a) con Deliberazione del Direttore Generale n. ____ del _____, è stata indetta procedura aperta ex art. 71 e 108 del D.lgs. n. 36/2023 (di seguito, nel presente atto, “Codice”) per la fornitura in noleggio di n. 2 portatili per scopia, in unico lotto, per un periodo di 60 mesi e per un importo complessivo a base d’asta pari ad Euro 550.300,00 oltre IVA di legge, di cui € 300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

b) con Deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____ si è disposto l’affidamento dell’appalto in oggetto alla Società _____ con sede legale in _____ alla Via _____ n. _____;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1- Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le premesse al contratto, gli atti ed i documenti richiamati nello stesso, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’offerta economica, l’offerta tecnica ed il Capitolato tecnico.

2. L’esecuzione del presente contratto è regolata in via gradata:

a) dalle clausole del presente contratto e dagli allegati ivi richiamati, in particolare dal Capitolato tecnico, dall’Offerta Tecnica e dall’Offerta Economica del Fornitore, che costituiscono la manifestazione integrale di

tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dalle disposizioni del Codice ed, in generale, dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

c) dai Regolamenti aziendali eventualmente vigenti e regolanti la materia;

d) dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione;

e) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

f) da altre eventuali norme che dovessero essere emanate nel periodo di vigenza del presente appalto.

3. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che dovessero entrare in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad apporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

4. Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di contratto.

Articolo 2 – Oggetto

1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura in noleggio di n. 2 portatili per scopia per le esigenze dell'UO di Chirurgia Generale dello Stabilimento

Ospedaliero di Piacenza. Per la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche e delle prestazioni si rinvia, integralmente, alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico.

2. Le caratteristiche tecniche delle strumentazioni e le prestazioni contenute nel Capitolato tecnico si intendono integrate dal contenuto dell'offerta tecnica presentata dal Fornitore.

3. Con il contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda sanitaria a fornire ed eseguire tutto quanto previsto del presente Atto secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.

4. Al termine del periodo di noleggio, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett a) del Codice, l'Azienda sanitaria si riserva la facoltà di acquisire in proprietà le attrezzature; Il prezzo dell'eventuale cessione onerosa per ambedue le attrezzature è fissato in contraddittorio con l'operatorio economico e non potrà essere comunque superiore, complessivamente, a Euro 80.000,00 IVA esclusa.

5. Fermo restando quanto sopra, l'Azienda sanitaria potrà altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dall'art. 120 del Codice.

Articolo 3 – Durata del Contratto

1. La fornitura ha una durata di 60 mesi a decorrere dalla data del positivo collaudo delle attrezzature.

2. Il contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione

del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso, il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

3. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

4. Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia del contratto, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità della fornitura, soprattutto nel caso in cui la stessa venga successivamente affidata a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

Articolo 4 – Condizioni di esecuzione e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture, attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le forniture e prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e negli atti e documenti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda sanitaria, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda sanitaria da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

6. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Azienda sanitaria, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

7. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Azienda sanitaria, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al contratto.

8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che accede nei locali dell'Azienda sanitaria nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

9. Le prestazioni, infine, dovranno essere eseguite osservando quanto previsto dal Patto di Integrità dell'Azienda sanitaria in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni, approvato dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 3 del 28/01/2015 in attuazione dell'art. 1, comma 17 della L. n. 190/2012, nonché delle clausole contrattuali contenute nell'Allegato al Protocollo di intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale fra la Prefettura di Piacenza e l'Azienda USL di Piacenza, entrambi allegati al presente contratto sotto la lett. A).

Articolo 5 – Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto, a:

- a) eseguire tutte le prestazioni oggetto del contratto, dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa;
- b) adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'Azienda sanitaria, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
- c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa

documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

d) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;

e) a rispettare ed a far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, pena la risoluzione del contratto, gli obblighi di condotta previsti dai “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del D. Lgs. 30/03/01 n. 165” e dal Codice Aziendale di comportamento, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 33 del 31/01/2024, per quanto compatibili.

Articolo 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Articolo 7 – Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. L'erogazione della prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.

2. Ai sensi della Legge di Bilancio del 2018, ai commi 411-415, relativa agli obblighi delle Pubbliche Amministrazioni di emissione dell'ordine elettronico verso il Nodo Smistamento Ordini, considerate inoltre le

disposizioni della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei conseguenti atti attuativi (Delibera di Giunta Regionale 287/2015), gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale devono emettere gli ordini esclusivamente in forma elettronica attraverso la rete PEPPOL. A tal fine gli ordini saranno inviati al seguente PARTICIPANT ID _____ .

3. Inoltre, a partire dalle decorrenze indicate, il Fornitore dovrà garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il Fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo Telematico di Interscambio NoTI-ER.

4. In alternativa, il Fornitore potrà utilizzare le funzionalità semplificate per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici PEPPOL che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale/> previa registrazione.

Articolo 8 – Corrispettivi

1. Il corrispettivo dell'appalto sarà remunerato a mezzo di canoni trimestrali posticipati. L'importo del canone mensile è dato dall'importo dell'offerta economica dell'Appaltatore, ripartito per il numero delle mensilità di durata dell'appalto (60 mesi) ed è pari a € _____ mensili..

2. Il corrispettivo si riferisce a forniture/servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e lo stesso è dovuto unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda sanitaria, fatto salvo quanto previsto dall'art.119 comma 11 del D.lgs. n. 36/2023.

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

4. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 9 – Revisione prezzi

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al 5%, dell'importo complessivo, su richiesta del Fornitore, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione (solo per la parte eccedente il 5%), in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si

utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi. Laddove sono presenti prezzi di riferimento ANAC, la revisione è effettuata sulla base dei prezzi standard rilevati dalla Autorità.

2. Delle revisioni disposte sarà data comunicazione al Fornitore. La revisione dei prezzi si applica a decorrere dalla avvenuta comunicazione.

Articolo 10 – Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 è effettuato dall'Azienda sanitaria in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da queste ultime conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

3. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge.

4. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. _____, dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore, presso _____, e con le seguenti coordinate bancarie IBAN_____.

5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già

effettuati.

6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel contratto. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con le modalità previste dalla vigente normativa dall'Azienda sanitaria.

Articolo 11 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente contratto.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

3. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

4. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i

subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.

5. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa.

6. L' Azienda sanitaria verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.

7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Azienda sanitaria, oltre alle informazioni di cui all'art. 119 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà dell'Azienda sanitaria richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 12 – Cauzione definitiva

1. Con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento del contratto, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell' Amministrazione di importo pari a _____ del valore del l'importo contrattuale eventualmente incrementata ai sensi dell'art. 117 del Codice (al netto degli oneri fiscali).

2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art.106, comma 8, del Codice per la garanzia provvisoria.

3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto.

4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione del contratto.

5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.

6. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Azienda sanitaria.

7. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Azienda sanitaria ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Articolo 13 – Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati,

di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda sanitaria ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Fornitore può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Azienda sanitaria delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 51/2018 e in materia di riservatezza.

Articolo 14 – Protezione dei dati

1. Poiché le strumentazioni fornite potrebbero comportare l'acquisizione di dati personali di cui è Titolare l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, il Fornitore è tenuto a rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, i provvedimenti applicabili dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e attenersi alle indicazioni seguenti:

a) Dichiarazioni del Fornitore

Il Fornitore, che sarà designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 c.d. GDPR, dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di possedere garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate capaci di assicurare e dimostrare che il trattamento soddisfi i requisiti di legge e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

b) Divieto di comunicazione e diffusione e di utilizzo ulteriore dei dati personali

E' vietata la comunicazione a soggetti terzi e la diffusione di dati personali degli assistiti di cui il Fornitore può venire a conoscenza nell'ambito del rapporto contrattuale. Al Fornitore è inoltre vietato ogni ulteriore trattamento dati personali, in particolare se effettuato per finalità diverse da quelle previste dal presente contratto e per cui i dati sono stati conferiti.

È inoltre vietato il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento verso un paese terzo (non appartenente all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo) o un'organizzazione internazionale.

c) Misure di sicurezza

Il Fornitore s' impegna a:

- accettare la nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali da parte dell' Azienda USL di Piacenza, tale nomina non costituisce oggetto di remunerazione;
- osservare e fare osservare al proprio personale la normativa vigente in materia di tutela dei dati personali;
- rispettare e far rispettare al personale da esso autorizzato le misure adeguate di sicurezza tecnica ed organizzativa con particolare attenzione alla gestione delle credenziali di autenticazione, per quanto applicabile all' ambito di svolgimento delle attività contrattuali e nel limite delle proprie responsabilità;
- rispettare le disposizioni dei Provvedimenti del Garante della Protezione dei Dati Personali applicabili al contesto di esecuzione delle attività contrattuali.

d) Obblighi in capo al Responsabile del trattamento:

Il Fornitore s' impegna a:

- trattare i dati personali nel rispetto dei generali principi di liceità, correttezza e trasparenza, soltanto se necessari e pertinenti per il trattamento affidato e per il periodo minimo necessario, adottando misure adeguate di sicurezza;
- comunicare al Titolare senza ritardo qualsiasi violazione di dati personali (c.d. data breach) e fornire all' Azienda USL di Piacenza le

ulteriori informazioni necessarie in tal caso a gestire le misure di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento UE;

- non ricorrere a un altro Responsabile del trattamento (Sub-responsabile) senza previa autorizzazione scritta del titolare del trattamento;
- fornire ogni informazione richiesta dal Titolare rispetto al trattamento dei dati personali effettuato dal personale impiegato per erogare il servizio;
- come Responsabile del Trattamento il Fornitore, s’impegna inoltre, in riferimento alle persone fisiche che per suo conto svolgono attività di trattamento dei dati personali su mandato dell’Azienda USL di Piacenza a che queste siano:
 - designate quali Autorizzati al trattamento e ricevano istruzioni dettagliate sulle modalità del trattamento dei dati personali da osservare;
 - formate e aggiornate periodicamente sulla disciplina della protezione dei dati personali;
 - istruite:
 - sull’obbligo di mantenimento del segreto professionale (se applicabile) e del segreto d’ufficio;
 - al rispetto dei regolamenti aziendali e delle procedure aziendali in materia di protezione dei dati personali che saranno messe a disposizione del personale individuato per svolgere il servizio;

- al rispetto delle istruzioni e indicazioni operative in materia di trattamento dei dati personali fornite dall'Azienda USL di Piacenza e, in particolar modo, alle istruzioni relative al rispetto della riservatezza e alla tutela dei dati personali contenute nel presente contratto;
- vincolate da obbligo legale di mantenimento della riservatezza e comunque soggette a apposite e costanti verifiche;
- informate sulla possibilità di verifiche e controlli da parte dell'Azienda USL di Piacenza (mediante log e report finalizzati al controllo della sicurezza delle informazioni) qualora il personale impiegato acceda a dispositivi di elaborazione, memorizzazione e trasmissione dati di proprietà dell'Azienda;
- dare riscontro documentale delle misure adottate e, almeno con cadenza annuale, degli audit eseguiti in materia di sicurezza e protezione dei dati;
- rispondere per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse e dei propri eventuali collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti;
- consentire alla verifica in sede contrattuale delle garanzie di conoscenza specialistica, affidabilità e professionalità adeguate a mettere in atto misure tecniche e organizzative che rispettino le disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 15 – Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione del presente contratto, l'Azienda sanitaria potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e negli atti e documenti in essa richiamati.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall'Azienda sanitaria, per porre fine all'inadempimento, la medesima Azienda sanitaria ha la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, l'Azienda sanitaria può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il contratto nei seguenti casi:

a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 122 del D.lgs. n. 36/2023;

- b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- e) mancata rispondenza tra i servizi / forniture erogati e quelli offerti in gara;
- f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
- g) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
- h) nei casi di cui all'articolo "Subappalto".

4. In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore dell' Azienda sanitaria.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Azienda sanitaria ha diritto di escutere la cauzione prestata.

6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Azienda sanitaria al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 16 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92,

comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Azienda sanitaria, per quanto di proprio interesse, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

iii) qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

iv) l'Amministrazione, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r;

v) nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.;

vi) l'Amministrazione può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;

vii) in ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione.

Articolo 17 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del

contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazione, per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne l'Azienda sanitaria, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all'Azienda sanitaria ed ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione delle prestazioni di cui al contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per l'Azienda sanitaria e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito

Articolo 18 - Subappalto

1. Fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Azienda sanitaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4. Il subappalto è autorizzato dall'Azienda sanitaria. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Azienda sanitaria medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti di ordine speciale ove previsti. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Azienda sanitaria non autorizzerà il subappalto.

5. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Azienda sanitaria, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda sanitaria da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

7. Ai sensi dell'art. 119 comma 12, del D.lgs. n. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che

avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

8. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda sanitaria potrà risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

9. Il Fornitore, in virtù del Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale sottoscritto fra l'Azienda sanitaria e la Prefettura – UTG di Piacenza, ha l'obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui siano emesse informazioni antimafia interdittive a carico del subcontraente, il quale ha l'obbligo di accettare espressamente tale condizione

10. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.

N.d.r. (qualora il Fornitore non abbia richiesto il subappalto in offerta)

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

Articolo 19 – Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 co. 1, lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 36/2023.

2. Per la cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/91.

3. Ai fini dell'opponibilità all'Azienda sanitaria, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice.

4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

5. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda sanitaria ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 20 – Clausola anti-Pantouflage

1. Il Fornitore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell'Azienda sanitaria che si trovino nella condizione di limitazione temporale alla libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato,

negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda sanitaria, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

2. E' nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto al comma 1.

3. E' fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Articolo 21 – Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.

2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al contratto, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Azienda sanitaria per legge.

Articolo 22 – Procedura di affidamento in caso di insolvenza o impedimento del Fornitore

1. Nei casi previsti dall'art. 124 del Codice, l'Azienda sanitaria interpella progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle forniture/servizi, se tecnicamente ed economicamente possibile.

2. In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Articolo 23 – Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Azienda sanitaria, è competente in via esclusiva il Foro di Piacenza.

Articolo 24 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta

l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto (o di parte di esso) da parte dell'Azienda sanitaria non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti che la medesima si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per l'Azienda sanitaria

Per il Fornitore

(Dr.ssa Francesca Amelia Di Pompo)

(_____)